

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2666)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 10^a Commissione permanente (Trasporti e aviazione civile, marina mercantile, poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati
nella seduta del 21 dicembre 1967 (V. Stampato n. 4438)*

d'iniziativa dei deputati COLLEONI, BIAGGI Nullo, VICENTINI, RAMPA, DI VAGNO, BELOTTI, HELFER, ZANIBELLI, BALDANI GUERRA, DE PASCALIS, SAVOLDI, USVARDI, FRANCESCHINI, MUSSA IVALDI VERCELLI, LONGONI e FADA

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 15 gennaio 1968*

Ammissione ai concorsi delle ferrovie dello Stato del personale esonerato dalle Ferrovie secondarie gestite in regime di concessione

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

In deroga alla legge 26 marzo 1958, n. 425 riguardante lo stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, il personale delle ferrovie in concessione che, a seguito della trasformazione del servizio ferroviario, non può essere esonerato per limiti di età o collocato in quiescenza anticipata secondo il disposto delle norme in vigore che regolano la categoria, purchè abbia almeno due anni di servizio effettivo, è ammesso ai concorsi indetti dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, senza limitazioni di età.

Art. 2.

Gli agenti di cui al precedente articolo 1 possono partecipare anche ai concorsi per posti in prova nei ruoli del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato già pubblicati, purchè, alla data di entrata in vigore della presente legge, non siano iniziate le procedure di esame.

Le domande di ammissione ai concorsi devono essere presentate non oltre 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Gli agenti provenienti dalle società concessionarie sono iscritti, alla data d'inquadramento nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, al Fondo pensioni per il personale delle ferrovie dello Stato di cui al regio decreto 22 aprile 1909, n. 229 e successive modificazioni.

Il servizio prestato anteriormente a tale data presso le società concessionarie con l'iscrizione al Fondo speciale di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, gestito dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, è cumulabile a quello prestato presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ai fini della cessazione dal servizio, sia di ufficio, sia a domanda, ai sensi dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato di cui alla legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni, nonchè ai fini del trattamento di pensione ai sensi del predetto regio decreto.

Il Fondo speciale di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto trasferisce al Fondo pensioni per il personale delle ferrovie dello Stato la relativa riserva matematica corrispondente ai versamenti effettuati per ciascun dipendente.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.